



# COMUNE DI TEMPPIO PAUSANIA

(CAP.07029-PIAZZAGALLURAN°3-PROVINCIAOLBIA-TEMPPIO)

Codice Fiscale e Partita I. VA. 00253250906

## REGOLAMENTO

**PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI DI CUI ALL'ART. 92 D.  
LGS. 163/2006 E ALL'ART. 12 L.R. 512007**

Approvato con deliberazione G. C. n° 235 del 22.12.2000

Modificato con deliberazione G. C. n° 350 del 23.12.2004

Modificato con deliberazione G. C. n° 144 del 31/07/2012

Publicato nell'Albo Pretorio Comunale per 15gg dal 31/07/2012 al 15/08/2012 ed entrato in vigore dal 16/08/2012

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI ART. 92 D. LGS. 163/2006, ART. 12 L.R. 5/2007-**

1 di 11

## Indice

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Affidamento di incarichi di progettazione a tecnici dipendenti dell'Ente.....	3
Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione per LL.PP.....	3
Art. 4 - Costituzione e ammontare del fondo da ripartire per progettazioni di opere o lavori.....	3
Art. 5 - Modalità di erogazione dei compensi .....	5
Art. 5 - bis - Tempi di erogazione dei compensi .....	6
Art. 6 - Soggetti.....	6
Art. 7 - Polizza Assicurativa .....	7
Art. 8 - Proprietà dei Progetti.....	7
Art. 9 - Spese accessorie.....	7
Art. 10 - Requisiti minimi prestazioni tecniche.....	8
Art. 11 - Ambito oggettivo di applicazione.....	8
Art. 12 - La ripartizione del fondo per gli atti di pianificazione.....	9
Art. 13 - Liquidazione dei compensi.....	9
Art. 14 - Disposizioni di rinvio.....	9
Art. 15 - Pubblicità ed entrata in vigore.....	10
TABELLA A.....	11
TABELLA B.....	11
TABELLA C.....	11

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. 5/2007, regola i criteri per la ripartizione dei fondi destinati al compenso per i progetti redatti da dipendenti dell'amministrazione e per le altre attività connesse, compresi, a titolo indicativo, i rilievi anche topografici, la Direzione Lavori, il Collaudo e il frazionamento e accatastamento ed i compiti tecnico amministrativi del Responsabile Unico del Procedimento, ovvero per la redazione di atti di pianificazione comunque denominati, compresi, a titoli indicativo, i rilievi anche topografici, nonché le regole organizzative connesse.

## **Art. 2 - Affidamento di incarichi di progettazione a tecnici dipendenti dell'Ente**

Salvo motivate e certificate carenze in organico, gli incarichi di progettazione vengono affidati, nei casi previsti dalla legge, a tecnici dipendenti dell'Amministrazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 5/2007 *ovverosia: in possesso del titolo di abilitazione e iscritti ai rispettivi albi professionali. I tecnici diplomati possono firmare i progetti, nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune o abbiano ricoperto analogo incarico presso altra amministrazione, da almeno 5 anni, siano inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.*

I tecnici interni incaricati della redazione del progetto o dell'atto di pianificazione potranno avvalersi della collaborazione di altri dipendenti interni con mansioni e competenze tecniche o amministrative cui siano affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione. I collaboratori assumono la responsabilità degli elaborati con la loro sottoscrizione nel rispetto delle relative competenze e profili professionali;

## **Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione per LL.PP.**

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, si intendono per Lavori Pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, in qualunque forma affidate, e comunque tutti i lavori o opere soggetti alla disciplina del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni che comportino la redazione di elaborati progettuali.

## **Art. 4 - Costituzione e ammontare del fondo da ripartire per progettazioni di opere o lavori**

Il fondo per il compenso dei soggetti di cui all'art. 12, comma 5, L.R. 5/2007 è fissato nella misura del 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di ciascun intervento indicato nel precedente articolo 3.

Su tale fondo grava:

1. l'accantonamento delle risorse necessarie a fronteggiare l'onere IRAP;
2. gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione erogante;
3. i compensi lordi spettanti al personale secondo i criteri di riparto stabiliti.

Costituiscono economie le quote del fondo corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte da dipendenti dell'ente, in quanto affidati a soggetti esterni.

Il presente comma si inserisce in via interpretativa della normativa vigente anche alla luce del parere della Corte dei Conti – sezioni riunite – n. 33/2010, ribadito e confermato da altre Corti dei conti regionali, compresa la Regione Sardegna.

L'importo del fondo di cui al comma 1 viene conteggiato ai fini della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 15, lettera K CCNL 01/04/1999 e articolo 26 lettera E CCNNL 23,12,1999 – area separata della Dirigenza, ed allocato negli appositi capitoli di bilancio.

Nel fondo possono confluire anche le spettanze derivanti da opere o lavori non preventivati ma che successivamente, con l'avanzo di bilancio e/o con finanziamenti statali o regionali, ne venga programmata la realizzazione.

Qualora il valore dei lavori venga ad aumentare, compatibilmente con la vigente normativa (Varianti in corso d'opera), il compenso ulteriormente spettante verrà conguagliato a consuntivo, in misura del 2% del maggiore costo preventivato dell'opera o lavoro.

I compensi finanziati con le modalità di cui all'art. 12 L. R. 5/2007, sono attribuiti ai dipendenti che, per specifiche competenze tecniche, eseguono per conto dell'ente progettazioni di opere o lavori e mansioni specialistiche tecniche e/o amministrative strettamente connesse all'opera da realizzare.

Il Dirigente del Settore competente all'attuazione di ciascuna opera o lavoro individua e nomina il responsabile del Procedimento per le fasi della progettazione e dell'esecuzione dell'opera o del lavoro ed incarica i tecnici dipendenti che dovranno curare le fasi progettuali, di direzione lavori, di collaudo e di supporto amministrativo, nonché i collaboratori di cui al precedente articolo 2.

Qualora per la redazione di progetti particolari che investano materie di competenza di più settori si renda necessaria la costituzione di un gruppo di progettazione intersettoriale, l'attribuzione degli incarichi è disposta dal Segretario Generale su proposta del Dirigente interessato, sentiti i Dirigenti dei settori di appartenenza del personale costituente il gruppo di progetto.

Nell'individuazione delle persone da incaricare si dovrà tener conto dei carichi di lavoro e dell'indice di urgenza della progettazione, conformemente al programma triennale ed all'elenco annuale delle OO.PP.

Il Segretario Generale su proposta del Dirigente del settore competente provvede all'adozione della determina di accertamento di entrata dell'importo totale del fondo per ciascuna opera o lavoro da realizzare.

Il dirigente del settore AA.II. e personale adotta in stretta correlazione con l'entrata la determinazione di impegno di spesa nei capitoli di bilancio menzionati, dandone contestuale

comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

Fermo restando quanto disposto al successivo comma, per ciò che riguarda la modalità ed i tempi di liquidazione dei compensi si rinvia a quanto disposto all'Art.5 bis.

La quantificazione e l'attribuzione delle somme spettanti al Responsabile del Procedimento (anche per Rilievi, Progetti, Direzione Lavori e Collaudi affidati a tecnici esterni) ed agli altri soggetti coinvolti nei Rilievi, Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo, ecc., viene effettuata con Determinazione del Segretario Generale su proposta del Dirigente del Settore competente, da comunicare contestualmente al servizio personale per i provvedimenti di competenza.

#### **Art. 5 - Modalità di erogazione dei compensi**

1. La ripartizione dei compensi dovrà tenere conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, della complessità del lavoro e dell'impegno richiesto ai diversi soggetti coinvolti nelle varie fasi della programmazione, progettazione e realizzazione dell'opera, secondo le seguenti modalità:

- a) al Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 8 L.R. 5/2007, tra il 15% ed il 20%, secondo l'allegata tabella A;
- b) ai tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ed eventuali collaboratori, tra il 47% ed il 42%, secondo l'allegata tabella B;
- c) ai tecnici incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del rilascio del certificato regolare esecuzione o del collaudo, e dell'accatastamento ed eventuali collaboratori, tra il 30% ed il 25%, secondo l'allegata tabella C;
- d) a coloro che abbiano svolto mansioni amministrative strettamente connesse all'opera da realizzare (bandi, gare d'appalto, procedure espropriative, autorità vigilanza), tra il 12% e 8%, nel caso di procedure amministrative di particolare complessità (espropriazioni estese, bandi con procedure europee, ecc.). La percentuale più alta comporterà la riduzione delle percentuali di cui ai punti b) e/o c).

In ogni caso la sommatoria delle percentuali di cui alle lettere a), b), c) d) NON dovrà superare il 100 %.

Ai tecnici interni che hanno prestato attività di collaborazione, sia alla progettazione che alla direzione lavori, è riconosciuta dal Dirigente una percentuale fino al 35% di quanto dovuto ai soggetti di cui ai punti b) e c) tenuto conto delle attività eseguite.

Le quote di cui sopra sono cumulabili, salvo i casi di incompatibilità od assenza di requisiti specifici. Al totale delle predette quote, corrispondenti al 100% delle prestazioni richieste, dovranno essere detratte le quote parti relative alle prestazioni che non sono svolte da tecnici dipendenti, in quanto affidate a tecnici esterni all'organico dell'amministrazione stessa, come precisato nel precedente articolo 4.

Nel caso in cui per la redazione delle diverse fasi progettuali, direzione lavori o collaudo, siano

necessarie consulenze esterne specifiche o incarichi di supporto al RUP, le stesse saranno a totale carico dell'Ente, ovvero finanziate da specifiche voci del quadro economico di progetto.

Al verificarsi degli eventi di cui al comma precedente, è riconosciuta dal Dirigente una detrazione fino al 35% di quanto dovuto ai soggetti di cui ai punti a), b) c) e d), tenuto conto delle attività eseguite a cura del tecnico esterno.

La presenza di vizi o errori nella progettazione che da luogo a variazioni di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006), non dà titolo al pagamento di nessun emolumento ai progettisti interni nel caso in cui i maggiori costi superino il 20% del valore contrattuale.

Per percentuali inferiori, l'importo spettante al progettista verrà decurtato della stessa percentuale dell'aumento del valore contrattuale.

Entrambi i casi costituiranno elemento di valutazione della performance individuale, di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile.

#### **Art. 5 - bis - Tempi di erogazione dei compensi**

Il Dirigente del settore interessato ovvero il Segretario Generale provvede alla liquidazione delle somme così maturate:

a) Al Responsabile Unico del Procedimento, ai progettisti ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi, al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coinvolti nell'esecuzione dell'opera:

per lavori di importo inferiore a 300.000 euro:

- il 40% all'approvazione del progetto esecutivo;
- il 60% all'approvazione degli atti di collaudo;

per lavori di importo superiore a 300.000 euro:

- il 30% all'approvazione del progetto esecutivo;
- il 30% ad avvenuta contabilizzazione del 50% dei lavori;
- il 40% all'approvazione degli atti di collaudo;

b) Alla Direzione lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

per lavori di importo inferiore a 300.000 euro:

- dopo la redazione degli atti di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione;

per lavori di importo superiore a 300.000 euro:

- il 40% dopo la redazione degli atti di contabilità finale dei lavori; ed il restante 60% dopo la redazione degli atti di ovvero del certificato di regolare esecuzione;

c) Al Collaudatore od alla Commissione di collaudo

- dopo l'approvazione del verbale degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 6 - Soggetti**

Sono definiti Tecnici Progettisti ai fini del presente regolamento i dipendenti comunali titolari di un

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei titoli abilitanti alla redazione di progetti secondo le norme stabilite per i dipendenti pubblici.

E' consentito in via del tutto eccezionale il conferimento di incarichi che danno luogo alla corresponsione dei compensi di cui all'articolo 12 della L.R. n. 5/2007 anche a personale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a condizione che il contratto preveda lo svolgimento di segmenti organici di attività istituzionali proprie dell'ente, ivi comprese le competenze in materia di progettazione.

Non è consentita l'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per eseguire attività di progettazione, così come prescrive l'articolo 91, comma 8 del D. Lgs n. 163/2006.

E' Responsabile Unico del Procedimento il soggetto individuato con Determinazione dirigenziale ovvero del Segretario Generale nei casi di cui al precedente articolo 4, comma 10), che dovrà curare il procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dalla programmazione dell'ente. Egli dovrà sovrintendere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione ed a tutti gli adempimenti a lui demandati dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti previsti dalla normativa specifica in materia può coincidere con il progettista e/o con il direttore dei lavori.

#### **Art. 7 - Polizza Assicurativa**

L'Amministrazione Comunale provvede a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali derivanti dall'incarico di progettazione, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento o lavoro, ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa nel bilancio dell'ente.

L'importo da garantire, nel limite massimo del 10% del costo di costruzione dell'opera progettata, sarà determinato in sede di approvazione del progetto, tenuto conto della complessità dell'intervento da realizzare.

Si prescinde dalla stipula di polizza assicurativa per le opere di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, e quelle di manutenzione straordinaria di importo inferiore a € 40.000,00.

#### **Art. 8 - Proprietà dei Progetti**

I progetti elaborati dai dipendenti dell'ente restano di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le varianti e modifiche ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

#### **Art. 9 - Spese accessorie**

Le spese necessarie per la produzione ed esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo

svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 10 - Requisiti minimi prestazioni tecniche**

Le prestazioni svolte dal personale interno per l'espletamento delle mansioni di cui all'art. 92 D. Lgs. 163/2006 e art. 12 L. R. 5/2007, al fine della corresponsione dell'incentivo di cui ai precedenti articoli, devono essere espletate in conformità alle normative vigenti in materia, e comunque devono contenere obbligatoriamente i sotto specificati requisiti minimi:

##### - Progetti e Perizie Tecniche:

- Relazione Tecnico – Economica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elaborati Grafici (Planimetrie e/o Particolari Costruttivi, e/o schemi).

##### - Direzione Lavori:

- Controllo, verifica e direzione tecnica dei lavori;
- Contabilità con Stati di Avanzamento Lavori e relativi Certificati di Pagamento;
- Atti di contabilità finale.

##### - Collaudo:

- Visita sopralluogo ed emissione di Certificato di Regolare Esecuzione

##### - Atti amministrativi

- procedure di selezione del contraente
- contratto

### REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

#### **Art. 11 - Ambito oggettivo di applicazione**

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si intendono per atti di pianificazione (e loro varianti), a titolo meramente esemplificativo:

- . piani generali (PUC);
- . piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
- . piani per l'edilizia economica e popolare;
- . piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- . piani di recupero di iniziativa pubblica;
- . programmi pluriennali di attuazione e relativi varianti.
- . programmi complessi di pianificazione territoriale, che comportano l'approvazione da parte del Consiglio Comunale (contratti di quartiere, PIA, PIT, PICS, ecc.);
- . regolamenti edilizi e NTA;
- . piani di settore (commerciali, antenne, traffico, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, ecc.);
- . piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);
- . gli altri atti, comunque denominati, che, per contenuto, difficoltà e professionalità delle prestazioni

richieste, siano analoghi e/o assimilabili a quelli innanzi elencati;

### **Art. 12 - La ripartizione del fondo per gli atti di pianificazione**

1. Di norma unitamente al bilancio di previsione, in allegato all'elenco annuale dei lavori deve essere data specificazione di quali atti di pianificazione dovranno essere approvati nell'anno, con indicazione se essi saranno svolti dagli uffici dell'ente o affidati a professionisti esterni.

2. Con riferimento agli atti di pianificazione generale di cui al precedente articolo 11, (particolareggiata ed esecutiva) affidati ai tecnici dell'Ente, il fondo per la progettazione di cui all'art. 12 L. R. 5/2007, di cui all'art. 4 del presente Regolamento viene incrementato di una quota pari al 30% della tariffa professionale relativa a tali elaborati, intesa quest'ultima esclusivamente quale riferimento strumentale finalizzato alla determinazione del valore dell'incentivo.

3. L'ammontare della quota di fondo per la progettazione relativa a ciascun atto di pianificazione, soggetta alle stesse regole e gravami indicati specificatamente nell'articolo 4 viene così ripartito:

- a) 40% al soggetto firmatario dell'atto di pianificazione;
- b) 30% al soggetto che predispose i rilievi, gli elaborati grafici, sotto la direzione e sorveglianza del soggetto di cui al punto a); se sono più soggetti, la quantificazione percentuale dei rispettivi apporti viene parimenti effettuata dal soggetto di cui al punto a), tenendo conto del tempo rispettivamente dedicato, della dedizione mantenuta nei servizi di appartenenza, dell'apporto quantitativo e qualitativo;
- c) 20% a chi redige relazioni tecniche; in caso di presenza di più soggetti, si seguono le indicazioni di cui al punto b);
- d) 10% agli altri soggetti che hanno supportato l'attività di pianificazione sotto il profilo tecnico ed amministrativo.

### **Art. 13 - Liquidazione dei compensi**

La liquidazione dei compensi relativi alla redazione degli atti di pianificazione avverrà come segue:

- alla presentazione dell'atto, definitivamente redatto e condiviso dall'organo esecutivo dell'ente, all'amministrazione per la successiva discussione in Consiglio Comunale: 25%
- all'adozione dell'atto da parte del Consiglio Comunale: 35%
- alla pubblicazione dell'atto a seguito dell'approvazione definitiva: 40%

### **Art. 14 - Disposizioni di rinvio**

Per quanto riguarda le modalità di individuazione dei soggetti incaricati, di accertamento in entrata della quota del fondo accantonata, di impegno di spesa a valere sulle risorse della contrattazione integrativa, di quantificazione e di liquidazione delle spettanze individuali, si rimanda ai contenuti del precedente articolo 4.

## **Art. 15 - Pubblicità ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento, rientra tra quei regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi previsti dall'art. 7 D. Lgs. 267/2000, di competenza della Giunta, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del già citato D. Lgs. 267.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, che ha efficacia abrogativa di tutte le disposizioni regolamentari con esso in contrasto, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL, del CCDI e dei regolamenti vigenti all'interno dell'Ente, in quanto compatibili.

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dopo l'esecutività dell'atto di approvazione dello stesso.

A norma dell'art. 22 L. 241/1990, copia del presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**TABELLA A**

R.U.P.	15 %
Richiesta finanziamento	1%
individuazione tecnici rilevatori, progettisti, D.L., collaudatori	1%
conferenza di servizi	1%
rendicontazione	1%
ulteriori gare di appalto oltre a quella principale	1%

**TABELLA B**

Rilievi	3 %
predisposizione studio di fattibilità	2 %
progettazione preliminare	6 %
progettazione definitiva	18 %
progettazione esecutiva	15 %
piano di sicurezza	3 %

**TABELLA C**

Direzione dei lavori e contabilità	20 %
coordinamento sicurezza in fase esecutiva	4 %
Certificato regolare esecuzione o collaudo	3 %
accatastamento opera	3 %